### RELAZIONE TECNICA relativa alla deliberazione 25 giugno 2020, 240/2020/R/eel

### PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE 1° LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2020 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO IN MAGGIOR TUTELA

### 1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica

- 1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica fissa i livelli in vigore nel terzo trimestre 2020:
  - a) degli elementi PE e PD e del corrispettivo PED;
  - b) degli elementi  $PPE^{l}$  e  $PPE^{2}$  del corrispettivo PPE.
- 1.2 Il medesimo provvedimento contiene altresì ulteriori disposizioni di modifica del TIV non oggetto della presente relazione tecnica in quanto non attinenti all'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio.

# 2. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela

- 2.1 Il TIV prevede che l'esercente la maggior tutela sia tenuto ad offrire ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela le condizioni economiche articolate nei seguenti corrispettivi unitari:
  - a) il corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica;
  - b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008;
  - c) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
  - d) la componente  $DISP_{BT}$  a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.
- 2.2 Relativamente al corrispettivo *PED*, è altresì previsto che esso sia pari alla somma dei seguenti elementi:
  - a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti nei mercati a pronti (ovvero il mercato del giorno prima e il mercato dei prodotti giornalieri) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico);
  - b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela.

- Il TIV prevede altresì che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.
- 2.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:
  - la valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei suddetti costi;
  - b) per i trimestri diversi dal primo di ciascun anno, la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo relativi ai trimestri precedenti dell'anno.
- 2.4 Con riferimento invece al corrispettivo *PPE*, esso risulta pari alla somma:
  - a) dell'elemento *PPE*<sup>1</sup> a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
  - b) dell'elemento  $PPE^2$  a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 2.5 Gli elementi  $PPE^{l}$  e  $PPE^{2}$  vengono aggiornati con cadenza trimestrale sulla base dell'aggiornamento delle informazioni di costo che concorrono alla loro determinazione. In termini operativi, in ciascun trimestre, il livello del corrispettivo PPE viene ripartito tra gli elementi  $PPE^{l}$  e  $PPE^{2}$  anche sulla base delle informazioni disponibili circa gli importi di perequazione relativi agli anni precedenti l'ultimo anno di computo della perequazione.
  - 3. Determinazione degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED* per il servizio di maggior tutela

#### I corrispettivi PED applicati ai clienti finali in maggior tutela

- 3.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel) ha attuato la riforma del servizio di maggior tutela prevedendo, tra l'altro, la modifica delle modalità di determinazione delle condizioni economiche.
- 3.2 Nel dettaglio, ai fini della determinazione dei corrispettivi *PED* per tutti i clienti finali serviti in maggior tutela, gli elementi innovativi della riforma, in vigore dal 1° gennaio 2017, riguardano tra l'altro:

- a) il riferimento, ai fini della determinazione dell'elemento *PE*, esclusivamente ai costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti;
- b) la previsione che le stime dei costi di approvvigionamento da considerare nell'ambito della quantificazione del corrispettivo *PED* siano esclusivamente relativi al trimestre oggetto dell'aggiornamento<sup>1</sup>.
- 3.3 Rispetto alle novità del servizio di maggior tutela riformato, trovano invece conferma le attuali modalità di articolazione dei corrispettivi relativamente a ciascuna tipologia contrattuale, così come di seguito sintetizzate.
- 3.4 Il TIV prevede che ai punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a) siano applicati:
  - a) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;
  - b) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b) del TIV nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
  - c) corrispettivi PED monorari ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b)<sup>2</sup>.
- 3.5 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 3.4, lettere a) e b) sono pari rispettivamente a:
  - a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_F^{mens}$ , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_F^{mens}$ , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.6 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 3.4, lettera c) sono pari rispettivamente a:
  - a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PE_M$ , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Superando, per i clienti domestici, il riferimento ai dati (stimati e di consuntivo) di costo dell'approvvigionamento relativi all'anno solare.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ad eccezione di quanto riportato al punto 3.7, lettere a) e b) per i clienti trattati monorari.

- b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PD_M$ , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.7 Per quanto attiene ai clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TIS, il TIV prevede che si applichino:
  - i corrispettivi di cui al successivo punto 3.8 differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
  - b) i corrispettivi di cui al successivo punto 3.9 differenziati per le fasce orarie F1 e F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;
  - c) i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.
- 3.8 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 3.7, lettera a) sono pari rispettivamente a:
  - a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_F$  calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_F$  calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.9 Gli elementi *PE* e *PD* che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 3.7, lettera b) sono pari rispettivamente a:
  - a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.10 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 gennaio 2012 siano applicati corrispettivi *PED* differenziati nelle fasce orarie F1 e F23 calcolati sulla base del differenziale dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nelle fasce orarie F1 e F23.

- 3.11 Gli elementi *PE* e *PD* che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al punto 3.10 sono rispettivamente pari a:
  - a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.12 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che siano loro applicati corrispettivi *PED* monorari.
- 3.13 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui ai precedenti punti 3.7, lettera c) e 3.12 sono calcolati secondo quanto indicato al punto 3.6.

# <u>Valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento</u>

- 3.14 Come già ricordato al punto 2.3, la determinazione e l'aggiornamento degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, in primo luogo, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento.
- 3.15 Ai fini della suddetta previsione sono state considerate le informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con la comunicazione del 10 giugno 2020 (prot. Autorità n. 18287 dell'11 giugno 2020) e le informazioni pubblicate sul proprio sito *interne*t da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) il 15 giugno 2020 e trasmesse all'Autorità con la comunicazione del 15 giugno 2020 (prot. Autorità n. 18779 del 16 giugno 2020) (di seguito: comunicazione del 15 giugno 2020).
- 3.16 Di seguito sono riportati gli elementi di dettaglio che sono stati utilizzati ai fini della determinazione della quota degli elementi *PE* e *PD* che riflette la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento. Le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.
- 3.17 Sulla base delle suddette informazioni, la stima del fabbisogno di energia elettrica relativa ai clienti serviti in maggior tutela<sup>3</sup> è risultata pari a circa 42

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 8.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese (clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa

TWh per l'anno 2020, in riduzione rispetto al fabbisogno del 2019, pari a circa 45 TWh, e a circa 11 TWh con riferimento al trimestre 1 luglio – 30 settembre 2020.

- 3.18 Con riferimento agli elementi di costo che concorrono alla determinazione dell'elemento PE, in occasione dell'aggiornamento per il terzo trimestre 2020 si è proceduto, tra l'altro, a:
  - a) ridurre il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico rispetto a quello in vigore fino al 30 giugno 2020, ponendolo pari a 0,0072 c€/kWh<sup>4</sup> a partire dal corrispettivo riconosciuto dall'Autorità ad Acquirente unico per la suddetta attività con deliberazione 1 aprile 2020, 113/2020/A;
  - b) confermare il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica, pari a 0,0291 c€/kWh<sup>5</sup> fissato con la deliberazione 27 dicembre 2018, 708/2018/R/eel.
- 3.19 Ai fini della quantificazione dell'elemento *PE*, oltre agli elementi di costo già evidenziati al precedente punto 3.18, sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno orario nel trimestre di riferimento tramessi dall'Acquirente unico e la stima, elaborata dall'Autorità, dell'andamento del PUN orario nel medesimo periodo.
- 3.20 La tabella 1 riporta, per ciascun mese del trimestre di riferimento (periodo luglio settembre 2020), la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela. In particolare, il PUN, in termini di media aritmetica trimestrale, è stato previsto pari a circa 35,5 €/MWh, in linea rispetto a quanto stimato per il precedente trimestre.

Tabella 1: Stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela nel terzo trimestre del 2020

cent€/kWh		
Luglio	Agosto	Settembre
3,86	3,39	3,77

3.21 Ai fini della quantificazione dell'elemento *PD* sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno nel trimestre di riferimento tramessi dall'Acquirente unico e

tensione e con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno un venditore sul mercato libero.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il valore indicato è comprensivo dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando di cui alla Tabella 4 del TIS.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il valore indicato è comprensivo dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando di cui alla Tabella 4 del TIS.

- i valori relativi ai costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela.
- 3.22 Nel dettaglio, ai sensi di quanto previsto dal TIS, l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:
  - a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
  - b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
  - c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento;
  - d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
  - e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
  - f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
  - g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
  - h) il corrispettivo per l'aggregazione delle misure;
  - i) il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica.
- 3.23 Le tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, di alcuni dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento, definite dalla deliberazione 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel, consentono la possibilità di applicare in maniera "passante" per tutti i contratti di mercato libero, oltre che per il servizio di maggior tutela anche i corrispettivi di dispacciamento<sup>6</sup>; in particolare, i corrispettivi di cui alle lettere a), b) (limitatamente alla parte determinata da Terna) e i) del punto 3.22, a decorrere dai corrispettivi relativi al primo trimestre 2018, sono determinati e pubblicati da Terna entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono.
- 3.24 I valori riportati nella tabella 2 indicati al netto dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla Tabella 4 del TIS che concorrono a determinare l'elemento *PD*, sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.22, nonché del contributo versato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 con l'art. 1, comma 68- bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare:
  - a) la determinazione dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.22:

7

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Introducendo, in tal modo, anche semplificazioni relativamente alle modalità di fatturazione sia per i venditori sia per i clienti finali e riducendo gli oneri amministrativi a beneficio di questi ultimi.

- i. lettera a), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 15 giugno 2020;
- ii. lettera b), deriva da quanto determinato e pubblicato da Terna per il terzo trimestre 2020 e da quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 574/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2019/R/eel);
- iii. lettera c), tiene conto del valore storico dei costi di sbilanciamento di Acquirente unico degli ultimi 12 mesi; in particolare, sulla base di tale valutazione, il corrispettivo è stato fissato pari a 0,0711 c€/kWh, in aumento rispetto al precedente trimestre;
- iv. lettere d), e), sono fissati per tutti i trimestri dell'anno 2020 dalla deliberazione 574/2019/R/eel;
- v. lettera f), deriva da quanto previsto dalla deliberazione 26 marzo 2020, 99/2020/R/eel a decorrere dall'1 aprile 2020;
- vi. lettera g), è stato posto pari a zero a partire dal 1° luglio 2007, con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07;
- vii. lettera h), è stata stimata sulla base dei valori unitari del corrispettivo per l'aggregazione delle misure indicati nella Tabella 1 del TIS, del numero di punti di prelievo serviti da Acquirente unico e del fabbisogno di energia elettrica per l'anno 2020; in particolare il corrispettivo è stato fissato pari a 0,0034 c€/kWh;
- viii. lettera i), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 15 giugno 2020;
- b) il contributo al funzionamento dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è stato stimato sulla base di quanto versato da Acquirente unico con riferimento all'anno 2019.

Tabella 2: Costi di dispacciamento nel terzo trimestre del 2020

cent€/kWh		
Luglio	Agosto	Settembre
1,73	1,73	1,73

#### Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo PED

3.25 Il recupero degli eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, come detto al precedente punto 2.3, lettera b), è finalizzato a ripianare le differenze tra la valorizzazione *ex ante* effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio.

- 3.26 Gli errori non recuperati nell'anno solare di riferimento concorrono alla quantificazione della necessità di gettito da coprire tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento<sup>7</sup>.
- 3.27 In termini operativi, nell'aggiornamento dei corrispettivi *PED*, ad eccezione di quello del primo trimestre di ogni anno, si effettua un adeguamento implicito degli elementi *PE* e *PD* per tenere conto degli errori commessi nella valorizzazione effettuata nei trimestri precedenti, sulla base dei dati disponibili, a consuntivo o preconsuntivo, relativi alla valorizzazione *ex ante* effettuata dall'Autorità. Le aliquote sono quindi dimensionate in modo tale che gli importi così quantificati siano recuperati nei successivi sei mesi.
- 3.28 In particolare, il recupero da applicare, nella forma di adeguamento implicito, al calcolo dell'elemento *PE*, è determinato come differenza tra:
  - a) la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela relativi ai trimestri dell'anno precedenti a quello in aggiornamento;
  - b) la stima dei ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo periodo.
- 3.29 Nell'ambito delle determinazioni oggetto della presente relazione tecnica, sono quindi stati considerati i valori relativi al primo e secondo trimestre del 2020 sulla base dei dati di consuntivo relativi ai mesi da gennaio ad aprile, per i quali i medesimi erano disponibili, dei dati di pre-consuntivo e delle stime dell'Autorità, rispettivamente, per i mesi di maggio e giugno. Di seguito sono evidenziati gli elementi di dettaglio che concorrono alla quantificazione del suddetto recupero.
- 3.30 Con riferimento alla parte relativa ai costi di acquisto di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela sono stati considerati:
  - a) i dati di pre-consuntivo di fabbisogno orario tramessi dall'Acquirente unico, per i primi due trimestri del 2020 pari a circa 21,4 TWh;
  - b) l'andamento del PUN orario, sulla base dei dati di consuntivo e delle stime elaborate dall'Autorità; tali livelli di PUN orario sono stati presi a riferimento anche per la quantificazione dei costi di acquisto di energia elettrica relativo alle quantità di energia da sbilanciamento valorizzate, ai sensi della deliberazione n. 111/06, al PUN.
- 3.31 Per procedere alla stima dei ricavi ottenuti nei primi due trimestri del 2020 dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED*, è stato richiesto agli esercenti medesimi di comunicare all'Autorità, distintamente per ogni mese del trimestre medesimo, i dati di consuntivo o la loro miglior stima dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinguendo tali prelievi in base:
  - a) alle tipologie di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Si veda a tale proposito il successivo Capitolo 4.

b) al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.

Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni di cui al presente punto sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali. I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.

- 3.32 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel primo trimestre del 2020, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica fornita nei mesi da gennaio a giugno 2020, i corrispettivi *PED* in vigore in ciascun trimestre 1 gennaio 31 marzo 2020 e definiti rispettivamente dalla deliberazione 27 dicembre 2019, 579/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 579/2019/R/eel) e dalla deliberazione 26 marzo 100/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 100/2020/R/eel), al netto dei corrispettivi a copertura dei costi di funzionamento dell'Acquirente Unico e degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, che saranno oggetto di separata valutazione in fase di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica.
- 3.33 L'importo totale da recuperare così stimato è stato ripartito tenendo conto delle previsioni dell'Acquirente unico relative alla domanda di energia elettrica dei clienti in maggior tutela su un orizzonte temporale di sei mesi. È stata in tal modo calcolata l'aliquota, applicata in modo indifferenziato nelle diverse fasce orarie e alle diverse tipologie di clienti finali in maggior tutela, da cumulare all'elemento *PE*, per la parte concernente l'attività di acquisto dell'energia elettrica.
- 3.34 In particolare, in considerazione di quanto sopra esposto relativamente ai costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, è stato stimato un recupero con segno negativo in misura pari a circa -205 milioni di euro. L'aliquota di recupero da applicare all'elemento *PE* in modo da trasferire ai clienti finali l'importo sopra indicato su un orizzonte temporale di sei mesi è stata calcolata sulla base dei dati di fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela in tale periodo ed è risultata pari a -1,093 cent€/kWh.
- 3.35 L'ammontare negativo, da restituire quindi ai clienti finali, è il risultato di costi di acquisto dell'energia elettrica risultati inferiori a quanto stimato in occasione dell'aggiornamento dei primi due trimestri 2020, dovuti, anche a seguito della emergenza epidemiologia da COVID-19, da un *trend* al ribasso dei prezzi del gas naturale che incidono anche sui prezzi dell'energia elettrica nei mercati all'ingrosso, nonché da una riduzione della domanda di energia.
- 3.36 Relativamente ai costi di dispacciamento, in considerazione delle nuove modalità e tempistiche di determinazione e pubblicazione dei corrispettivi di dispacciamento previste dalla deliberazione 553/2017/R/eel, emergono differenze molto limitate, ascrivibili per lo più al corrispettivo a copertura degli

oneri di sbilanciamento – di cui al precedente punto 3.22, lettera c) – che viene stimato in occasione dell'aggiornamento sulla base dei costi storici effettivamente sostenuti da Acquirente unico (*cfr.* punto 3.24, lettera a), punto iii).

3.37 In particolare, in considerazione di quanto sopra esposto relativamente ai costi per i servizi di dispacciamento, è stato stimato un recupero con segno negativo in misura pari a circa -0,6 milioni di euro. L'aliquota di recupero da applicare all'elemento *PD* in modo da trasferire ai clienti finali l'importo sopra indicato su un orizzonte temporale di sei mesi, calcolata sulla base del fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, è risultata pari a -0,003 cent€/kWh.

### 4. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo *PPE*

- 4.1 Come ricordato al capitolo 2, il corrispettivo *PPE* ha la finalità di permettere la copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione *ex-ante* dei costi sostenuti per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero. Tale corrispettivo si sostanzia di due elementi *PPE*<sup>1</sup> e *PPE*<sup>2</sup>, relativi alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica rispettivamente per gli anni antecedenti l'ultimo anno di perequazione (ovvero anni fino al 2018) e per l'ultimo anno di perequazione (ovvero l'anno 2019).
- 4.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008. Tale corrispettivo è pari alla somma di:
  - a) l'elemento  $PPE^I$  a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
  - b) l'elemento  $PPE^2$  a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 4.3 Con la deliberazione 100/2020/R/eel, detto corrispettivo è stato mantenuto pari al valore di -0,602 c€/kWh già fissato con deliberazione 579/2019/R/eel, per tener conto delle esigenze di gettito del conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 60 del TIT.

4.4 Di seguito sono riportate le informazioni di costo in base alle quali è stata effettuata la valorizzazione e ripartizione del corrispettivo PPE negli elementi  $PPE^{1}$  e  $PPE^{2}$ .

### Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2018 e antecedenti

- 4.5 Con riferimento alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti finali del servizio di maggior tutela per l'anno 2018, la Cassa con comunicazione del 29 maggio 2020, prot. Autorità 17109 del 29 maggio 2020 (di seguito: comunicazione del 29 maggio), ha comunicato un aggiornamento di quanto già indicato, in occasione dell'aggiornamento del primo trimestre 2020, con la comunicazione del 11 dicembre 2019, prot. Autorità 33781 del 12 dicembre 2019<sup>8</sup>.
- 4.6 In particolare, con la comunicazione del 29 maggio la Cassa ha evidenziato una rettifica dei dati utili alla quantificazione dei saldi di perequazione relativi agli anni 2018 e antecedenti per un ammontare complessivo di circa 4 milioni di euro da erogare ad imprese esercenti il servizio di maggior tutela. Il saldo di perequazione complessivo risulta pertanto rideterminato in circa 60 milioni di euro da restituire ai clienti finali.
- 4.7 Il gettito complessivo da restituire ai clienti finali nel corso del 2020 è stato quindi ridefinito sulla base delle comunicazioni di Cassa, dei dati di consuntivo relativi al fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela nell'anno 2020, ed anche tenendo conto:
  - a) del residuo di gettito ancora da restituire ai clienti finali derivante dall'applicazione, nel corso del 2019, dell'elemento PPE<sup>1</sup> ed inerente la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica per gli anni 2017 e antecedenti, pari ai circa 0,7 milioni di euro;
  - b) del fatto che nel corso del 2019 l'elemento PPE<sup>2</sup> è stato mantenuto sempre pari a zero;
  - c) di quanto già restituito ai clienti finali mediante l'applicazione dell'elemento PPE<sup>1</sup> in vigore nei primi due trimestri del 2020, pari a circa 33 milioni di euro.
- 4.8 Alla luce di quanto ai precedenti punti, è possibile quindi stimare un avanzo di gettito pari a circa 26 milioni di euro da restituire ai clienti finali nel corso del 2020. Tali importi concorrono a definire il dimensionamento dell'elemento PPE<sup>1</sup> di cui al precedente punto 4.2, lettera a).

### Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2019

4.9 Con riferimento all'anno 2019, in occasione dell'aggiornamento oggetto della presente relazione tecnica, è stata fatta la stima dell'ammontare di perequazione

12

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Per maggior dettagli circa gli importi di perequazione relativi agli anni 2018 ed antecedenti si rimanda alla Relazione tecnica alla deliberazione 579/2019/R/eel.

- secondo una metodologia analoga a quella utilizzata nel corso del medesimo anno per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi *PED*.
- 4.10 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2019 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo disponibili relativi ai prezzi di acquisto e dispacciamento e all'energia elettrica acquistata.
- 4.11 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi<sup>9</sup> relativamente all'energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:
  - a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
  - b) corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.
- 4.12 I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.
- 4.13 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2019, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2019 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.
- 4.14 Il confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe un ammontare di gettito da restituire ai clienti finali a oggi quantificabile in circa -194 milioni di euro, in linea rispetto a quanto osservato in occasione dell'aggiornamento del secondo trimestre 2020. In particolare, tale scostamento è imputabile quasi esclusivamente a costi di acquisto dell'energia elettrica inferiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela e, in minor misura, a costi di dispacciamento inferiori ai ricavi conseguiti (circa -0,6 milioni di euro).
- 4.15 Tuttavia, la stima di detto scostamento potrà considerarsi definitiva solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2020, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2019.
- 4.16 Lo scostamento osservato mostra complessivamente, come già in occasione dell'aggiornamento del precedente trimestre, che i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela risultano inferiori ai ricavi conseguiti in applicazione dei

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

corrispettivi *PED* e tale scostamento è alla base delle valutazioni che hanno portato alla determinazione dell'elemento *PPE*<sup>2</sup> di cui al punto 4.2, lettera b).

# <u>Dimensionamento degli elementi del corrispettivo PPE per il trimestre 1 luglio</u> – 30 settembre 2020

- 4.17 In esito a quanto sopra, l'Autorità, con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica ha prudenzialmente provveduto a confermare, con riferimento al trimestre 1 luglio − 30 settembre 2020, il valore complessivo del corrispettivo PPE − pari a -0,602 c€/kWh in quanto coerente con le esigenze di gettito ad oggi stimabili, rimodulando al contempo i valori dei singoli elementi che lo compongono per tener conto degli aggiornamenti dei saldi di perequazione.
- 4.18 In particolare, ha stabilito che:
  - a) il valore dell'elemento PPE<sup>1</sup> sia posto pari a -0,141 centesimi di euro/kWh;
  - b) il valore dell'elemento *PPE*<sup>2</sup> sia confermato pari a -0,461 centesimi di euro/kWh.

25 giugno 2020

Il Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele del Consumatore di Energia Marta Chicca